



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federschermna.lt

Provvedimento n. 22/26

20 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 10/5/26

Nei confronti di: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXXXX XXXXXXXXXXX xxx XXX XXXXXXX XXXXX

GARA : Campionato Italiano GPG Under 14

Data: 10 Maggio 2026

Luogo: Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuta alcuna nota difensiva;
- ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera, con rischio per la sicurezza di atleti, tecnici e personale presente, nella pronuncia di epiteti e bestemmie, costituiscono un fatto di rilevante gravità;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX la sanzione della squalifica per 2 (DUE) giornate da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità sciabola maschile, in occasione delle prime gare utili di calendario federale nazionale alle quali l'atleta abbia diritto di partecipare nella stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili disponibili.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 RDG con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cacci